



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino, dott. Roberto Accossato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1875/2023 R.G., promossa con atto di citazione ritualmente notificato da:
Dalla Carrozzeria RS EVOLUZIONE S.R.L., (p.i.: 11432170014), in persona del legale rappresentante
Sig. Fiore Alexandre Countney, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Cantatore, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Torino, Via Santa Teresa n. 23 come da procura in atti

ATTORE

CONTRO

MMA IARD S.A. (p.i. FR354400488) e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (p.i. FR137756521), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Didier Bazzocchi, rappresentata e difesa dall'Avv. Gian Carlo Soave ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Cristina Cardi, sito in Moncalieri, Via M. Polo n. 7, come da procura in atti.

CONVENUTE

Oggetto: indennizzo di polizza assicurativa

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 26.07.2024, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti nei rispettivi in atti e che qui integralmente richiamate e trascritte:

PER PARTE ATTRICE

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Torino adito Contrariis rejectis IN VIA ISTRUTTORIA Disporre, per il caso di necessità, le prove per interpellato e testi sui capi di cui all'atto di citazione che si intendono



preceduti dal “Vero che”; Disporre, se del caso, C.T.U. estimativa sul veicolo attoreo, volta a quantificare il costo delle riparazioni secondo i correnti prezzi di mercato e le allegate circostanze. NEL MERITO

Previo accertamento della nullità / inoperatività / inefficacia / invalidità della clausola prevedente uno scoperto del 20% per il caso di riparazioni “non effettuate presso la Rete” in quanto vessatoria e/o speciale, contenuta nelle Condizioni Generali di Assicurazione Dichiarare tenuta e, quindi, Condannare la MMA IARD S.A. e la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES già COVEA FLEET S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Marie e Alexandre Oyon – 72030 – Le Mans Cedex 9, presso la Rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia DEKRA ITALIA S.R.L., corrente in Cinisello Balsamo (MI), via Fratelli Gracchi n. 27, al pagamento della somma di € 6.406,45, già dedotta dello scoperto del 15% o somma veriore determinanda in corso di causa, oltre € 48,80 per le spese di avvio della procedura di mediazione, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data della fattura sino al saldo effettivo; Condannare altresì la convenuta compagnia al pagamento delle competenze di mediazione pari ad € 441,00 oltre iva, nonché delle spese stragiudiziali e giudiziali del presente giudizio, comprese quelle successive all’emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre 15% rimborso forfettario, C.p.a., I.v.a. e successive occorrente. Con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.

PER LE PARTI CONVENUTE

CONCLUSIONI “PIACCIA AL GIUDICE DI PACE DI TORINO ILL.MO, CONTRARIIS REIECTIS E PREVIE LE DECLARATORIE TUTTE DEL CASO, TENUTO CONTO DEL CONTENUTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INVOCATA DA PARTE ATTRICE E SULLA CUI BASE SI FONDA LA DOMANDA AVANZATA ED OVE RITENUTO COMUNQUE INCIDENTER TANTUM: IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: ❖ RESPINGERE LA DOMANDA AVANZATA DALLA R.S. EVOLUZIONE S.R.L. ANCHE NELLA MISURA DEL RISTORO DALLA STESSA INDICATO, IN QUANTO TRATTASI DI DOMANDA IMPROPONIBILE E/O INAMMISSIBILE E/O IMPROCEDIBILE E, COMUNQUE, PERCHÉ INFONDATA IN FATTO ED IN DIRITTO, NON PROVATA E, COMUNQUE, ECCESSIVA IN RELAZIONE ALLE PRETESE FATTE VALERE NEL



PRESENTE GIUDIZIO, NONCHÉ IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INVOCATA CHE GARANTIVA IL VEICOLO TARGATO FZ830EB PER I SOLI ATTI VANDALICI. ❖ CON VITTORIA DELLE SPESE DI LITE, ANCHE DELLE EVENTUALI C.T.U. ESTIMATIVA. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: ❖ NEL DENEGATO CASO IN CUI NON FOSSE ACCOLTA LA DOMANDA PRINCIPALE, ALLORA PREVIO COMPIUTO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA PARTE DELLA R.S. EVOLUZIONE S.R.L. PER CIÒ CHE RIGUARDA IL FONDAMENTO DELLE PROPRIE PRETESE, NEI TERMINI DI LEGGE E DI CONTRATTO O CHE RITERRÀ IL GIUDICANTE ILL.MO E VENISSE RAVVISATO UN QUALCHE OBBLIGO DI INDENNITARIO IN CAPO ALLA MMA IARD S.A. E DELLA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES A FAVORE DELLA R.S. EVOLUZIONE S.R.L. PER I DANNI MATERIALI LAMENTATI AL VEICOLO TARGATO FZ830EB ALLORA, PREVIO COMPIUTO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA PARTE ATTRICE NEI TERMINI INDICATI IN PARTE NARRATIVA DEL PRESENTE ATTO ED IN OGNI CASO NEI TERMINI DI LEGGE O CHE RITERRÀ IL GIUDICANTE ILL.MO, LIQUIDARE A TITOLO DI 'INDENNIZZO' A PARTE ATTRICE QUANTO STRETTAMENTE DI GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO TARGATO FF034GG NELL'OCCORSO DEL 20-21/5/2020 INDICATO QUALE ATTO VANDALICO E TENENDO CONTO DI QUANTO STABILITO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PRODOTTE SOTTESE ALLA POLIZZA CHE GARANTIVA IL PREDETTO VEICOLO PER IL RISCHIO INDICATO NELLA POLIZZA STIPULATA DAL SIG. DI BENEDETTO MAURIZIO CEDENTE, CON LE SOPRA INDICATE COMPAGNIE ASSICURATRICI E CHE SIA RITENUTO EZIOLOGICAMENTE RIFERITO ALL'ACCADIMENTO INDICATO IN ATTO DI CITAZIONE, SECONDO LE RIGOROSISSIME RISULTANZE ISTRUTTORIE AN ET QUANTUM DEBEATUR, RESPINGENDO QUELLE DOMANDE DI PAGAMENTO O QUELLA PARTE DI ESSE CHE DOVESSERO RISULTARE ECCESSIVE, INFONDATE O CHE COMUNQUE NON DOVESSERO TROVASSERO RISCONTRO PROBATORIO E/O COMUNQUE NON FOSSERO RICONDUCIBILI EZIOLOGICAMENTE ALL'OCCORSO INDICATO NÉ AL RISCHIO CONTRATTUALMENTE ASSUNTO DALLA MMA



IARD S.A. E DALLA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES CON LA CITATA POLIZZA, BENSÌ AD ALTRI DIVERSI OCCORSI E/O SINISTRI NON RIENTRANTI NELLE INVOCATE GARANZIE DI POLIZZA E/O CHE FOSSERO PREESISTENTI E/O SUCCESSIVI ALL'EVENTO RIENTRANTE NELLE CITATE GARANZIE, IN OGNI CASO TENENDO CONTO DI TUTTO IL CONTENUTO DELLA POLIZZA STIPULATA DALLA CON LA MMA IARD S.A. E CON LA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ED INVOCATA DA PARTE ATTRICE, NONCHÈ DELL'AMMONTARE DELL'IMPORTO MASSIMO INDENNIZZABILE AI SENSI DELLA STESSA E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE E DELLE FRANCHIGIE, DELLO SCOPERTO PREVISTO DALLE STESSE E DI TUTTE LE LIMITAZIONI, ESCLUSIONI, SCOPERTI, FRANCHIGIE, MASSIMALI, SOTTO MASSIMALI E QUANT'ALTRO DI CUI ALLA POLIZZA DI CUI SOPRA. ❖ IN RAGIONE DI QUANTO ARGOMENTATO IN PARTE NARRATIVA DEL PRESENTE ATTO SI CHIEDE LA VITTORIA DELLE SPESE DI LITE ANCHE DI EVENTUALE C.T.U. O, QUANTO MENO, LA LORO COMPENSAZIONE INTEGRALE LADDOVE DOVESSE RISULTARE L'ECESSIVITÀ DELLE PRETESE DI PARTE ATTRICE O ANCHE SOLO DI PARTE DI ESSE O DELLA MISURA EX ADVERSO RICHIESTA O CHE DOVESSERO RISULTARE INFONDATE E/O NON RIENTRANTI NELLE GARANZIE DI POLIZZA INVOCATE. IN OGNI CASO, RESPINGENDO LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CON LA RIVALUTAZIONE.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento veniva promosso dalla R.S. Evoluzione quale cessionaria del credito vantato dal Sig. Di Benedetto Maurizio, proprietario del veicolo Dacia Duster targato FZ830EB, contro le componenti MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurance Mutuelles, quali assicuratrici di tale veicolo per il rischio atti vandalici, al fine di ottenere da esse il ristoro dei danni che parte Attrice lamentava che avrebbe subito tale vettura in occasione di un fatto che si sarebbe verificato in data 08.05.2022 a Torino (precisamente tra le ore 22.30 del giorno 08.05.2022 e le ore 7,00 del giorno 09.05.2022) alla via Moncrivello. Nello specifico, parte Attrice affermava che il Sig. Di Benedetto nelle sopra indicate circostanze di tempo e di luogo, avrebbe parcheggiato la propria vettura nella succitata via e che al momento di andare a riprendere il



proprio veicolo in data 09/5/2020, avrebbe notato che lo stesso era stata fatta oggetto di atti vandalici, per cui presentava formale denuncia alla Stazione dei Carabinieri. La R.S. Evoluzione calcolava il costo delle riparazioni in € 7.537,00=; il Sig. De Benedetto cedeva il proprio credito alla predetta Carrozzeria. Le comparenti Società avuta notizia dell'accaduto, officiavano la Mach 1 S.r.l. per gli accertamenti del caso e quest'ultima, incaricava la Dekra Italia S.r.l. per l'esecuzione della perizia.

Il perito fiduciario della Dekra Italia S.r.l. stimava il costo dei ripristini dei danni rilevati ascrivibili ai soli atti vandalici (gli unici rientranti in garanzia), in € 6.645,95 = Iva esclusa ed al lordo dello scoperto/franchigia contrattuale (doc.3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). La Carrozzeria R.S. Evoluzione in sede stragiudiziale promuoveva procedimento di mediazione per ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alla stima del danno effettuato dalla stessa Carrozzeria. Le odierne parti non trovavano accordo. Si costituiva regolarmente MMA IARD S.A. e la MMA IARD Assurance Mutuelles contestando la pretesa attorea in quanto infondata e non provata oltre che eccessiva. La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di un CTU tecnica estimativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009. ricordando che “nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20. I 1.2009 n. 24542).

CIRCA LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA

Rilevato che il credito risulta ceduto con atto in cui risultano correttamente identificati, cedente, cessionario e sinistro a cui si riferisce la cessione del credito e che pertanto essendo regolarmente sottoscritto dalle parti è da ritenersi pienamente valido ed efficace. Tale atto di cessione del credito conferisce la legittimazione attiva in capo alla parte attrice ai sensi dell'art 1263 c.c., mentre non vi è ragione di dubitare della



legittimazione passiva della convenuta, risultando documentalmente attestata dalla copia della polizza prodotta in atti, comunque non risultano sussistere contestazioni circa la legittimazione.

SULLA NULLITÀ / INOPERATIVITÀ / INEFFICACIA / INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA PREVEDENTE UNO SCOPERTO DEL 20% PER IL CASO DI RIPARAZIONI “NON EFFETTUATE PRESSO LA RETE” IN QUANTO VESSATORIA

La VI Sezione Civile sottosezione III della Cassazione con l’ordinanza n. 34950 del 17 novembre 2021, a riconferma della sentenza del Tribunale di Torino n. 1097 del 2 marzo 2020 ha ritenuto che : *“nel caso de quo è vessatoria la clausola che preveda un trattamento differenziato qualora la riparazione di un danno subito a causa di un atto vandalico venga eseguita da un riparatore non convenzionato con la compagnia di assicurazione”* –, chiarisce che tali clausole *determinano “un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, in quanto il ‘diverso trattamento dipendente dalla scelta della carrozzeria è all’evidenza correlato solo ad un interesse della compagnia assicurativa’, comportando una limitazione ‘della libertà di contrattazione’ del consumatore*”. La Cassazione, quindi, conferma *“che anche un clausola in astratto riconducibile all’individuazione/specificazione del rischio garantito possa, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”* (Tribunale di Torino n. 1097 del 2 marzo 2020).

Anche il legislatore nazionale, attraverso l’art. 148, comma 11 bis, del Codice delle Assicurazioni, ha enunciato esplicitamente il diritto dell’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento dei danni al veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia.

E’ inoltre noto che ex art. 33, comma 2, lett. t), Cod. cons. si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: *“sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”*.

Con tali motivazioni il Tribunale di Torino 2.3.2020 n. 1097 (est. Ferrero) , riprendendo l’insegnamento di Cass. n. 9140/2016 che, in materia di clausole c.d. claims made, pur ritenendo tale tipo di clausole volta a



delimitare l'oggetto del contratto piuttosto che la responsabilità, ha affermato che è pur sempre possibile una declaratoria di nullità per difetto di meritevolezza ovvero *“laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”*, ha concluso che persino una clausola in astratto riconducibile all'individuazione/specificazione del rischio garantito può, in un contratto concluso tra professionista e consumatore, essere reputata vessatoria e quindi nulla ove, malgrado la buona fede, determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Secondo il Tribunale nel merito *“la clausola in esame (nella parte in cui disciplina in modo diverso e pregiudizievole per l'assicurato l'indennizzabilità del danno da atto vandalico in caso di riparazione eseguita presso impresa non convenzionata con la compagnia assicurativa) è vessatoria ex art. 33 D.lgs. 206/2005, in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi derivanti dal contratto”*.

L'ordinanza di Cass. 34950 del 17 novembre 2021 ha confermato la pronuncia del Tribunale di Torino.

Ancora in tal senso Tribunale di Torino, Sentenza n. 1430/2024, Sez. IV Civile, dott. Francesco Moroni.

La clausola che prevede lo scoperto del 20% per il caso di riparazioni non effettuate presso la rete è pertanto da ritenersi nulla in quanto vessatoria.

CIRCA LA PROVA DELL'EVENTO AN DEBEATUR e sul QUANTUM

Parte attrice ha dimostrato la verifica del rischio garantito (atto vandalico) tramite la produzione della denuncia.

E ben vero che la denuncia di parte attrice non è dotata di fede privilegiata in ordine al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dal denunciante e alla loro intrinseca veridicità (così Cassazione civile, sez. I, 09/05/2013, n. 11012; Cassazione civile, sez. I, 25/05/2007, n. 12311), per cui non è ex se sufficiente a provare il fatto costitutivo della pretesa; tuttavia, la tempestiva denuncia costituisce comunque elemento indiziario da valutare unitamente alle altre risultanze probatorie.

Tale prova indiziaria trova nella specie conforto sia nelle prove documentali (foto allegate) danneggiamento subito dal veicolo. Trattasi comunque di danni ictu oculi nel loro complesso riconducibili ad atto vandalico in ragione della loro natura e tipologia.



In conclusione, rilevata la non contestazione da parte della parte convenuta e considerato che deve ritenersi adeguatamente assolto da parte attrice l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della pretesa dedotta nel presente giudizio, valutato altresì che l'assicuratore nell'assicurare il veicolo attesta l'assenza di danni pregressi, l'evento si deve ritenere provato.

Si osserva inoltre che il ctu all'esito del proprio incarico ha rilevato quanto segue:

4. RISPOSTA AL QUESITO

“Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti ed il loro consulenti, visionato se possibile e necessario il veicolo attoreo:

4.1 A seguito di valutazione tecnica, esaminata la documentazione in atti, visionati i danni, e svolta ogni altra attività ritenuta tecnicamente necessaria alla soluzione del quesito, dica il perito se i danni riportati dal veicolo attoreo siano compatibili con l'evento che avrebbe generato il danno.

Il veicolo Dacia Duster attoreo, targato FZ830EB, era stato ispezionato durante la seconda sessione delle Operazioni Peritali già ripristinato presso la sede della Autocarrozzeria R.S. Evoluzione di Torino a lavori ultimati.

In tale occasione si erano potuti individuare gli effettivi ripristini eseguiti a seguito dell'evento atti vandalici denunciato e, confrontati i danni con i fotogrammi in atti, è possibile riferire che vi possa essere compatibilità con quanto narrato in Atto di Citazione e richiesto dall'attore.

4.2 Dica quali sostituzioni e riparazioni siano state effettivamente eseguite sul veicolo esaminato;

Stando alla documentazione fotografica in Atti ed all'ispezione diretta del veicolo attoreo Dacia Duster, già ripristinato, è possibile riferire quanto segue:

SOSTITUZIONI ESEGUITE:



COFANO ANTERIORE [DEG. 50%], PORTA ANTERIORE DESTRA [DEG. 50%], PORTA ANTERIORE SINISTRA [DEG. 50%], PORTA POSTERIORE DESTRA [DEG. 50%], PORTA POSTERIORE SINISTRA [DEG. 50%]. TETTO.

RIPARAZIONI ESEGUITE:

PARAFANGO ANTERIORE DESTRO, PARAFANGO ANTERIORE SINISTRO, PARAFANGO POSTERIORE DESTRO, PARAFANGO POSTERIORE SINISTRO, PARAU RTI ANTERIORE, PARAU RTI POSTERIORE, PORTELLO POSTERIORE.

4.3 Tenuto conto dell'evento come descritto in atti, accerti se e quali dei lavori di cui al punto 1) non siano da porsi in relazione con il sinistro;

Tenuto conto di quanto motivato ai precedenti punti 4.1) e 4.2), è possibile riferire che tutti i lavori descritti al precedente punto 4.2) sono da porsi in relazione con il sinistro in esame.

4.4 Determini il costo delle riparazioni e delle sostituzioni in base ai prezzi delle parti di ricambio risultanti dai listini delle case costruttrici, accertando le ore di manodopera occorrenti ed i prezzi della manodopera praticati sulla piazza dalle aziende dello stesso tipo e categoria di quella che ha effettuato le riparazioni;

Ai fini della determinazione del costo delle riparazioni e delle sostituzioni, fatte le opportune comparazioni con altre strutture analoghe a quella che ha effettuato le riparazioni, sono stati applicati valorizzazioni di € 45,00/H + I.V.A. per la Manodopera e di € 22,00/H + I.V.A. per i Materiali di Consumo, riferiti all'anno 2022.

Il costo complessivo risulta essere di € 7.600,77 I.V.A. inclusa.

Non essendovi ragioni per disattendere l'esito della CTU, stante la compatibilità dei danni con l'evento denunciato, la domanda deve essere ritenuta manifestamente fondata anche per quanto riguarda il riconoscimento delle spese legali per la fase stragiudiziale e della mediazione, argomento che verrà meglio esaminato nel prosieguo.



IN MERITO ALLE SPESE DI GIUDIZIO E DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

In virtù del criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese processuali e quelle della procedura di mediazione di cui si è onerato l'attore devono essere poste a carico della convenuta;

le spese legali vengono liquidate, ai sensi del D.M. 10.3.2014 n. 55, in base alla misura in cui la domanda viene accolta.

Le spese di assistenza legale stragiudiziale, in cui rientra anche la mediazione, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente (ovvero di una perdita economica subita) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie regole processuali (Cass. S. n. 16990/2017).

“Nell’ipotesi in cui la mediazione non abbia avuto esito positivo, ma si sia resa necessaria la promozione del giudizio civile, si acutizza il problema del cumulo della tabella stragiudiziale (per l’attività svolta in sede di mediazione) con quella giudiziale (per l’attività svolta nel successivo giudizio civile). Fermo il principio secondo il quale ogni attività professionale deve essere adeguatamente remunerata; non appare corretto disattendere l’altro fondamentale principio, secondo il quale l’attività stragiudiziale finalizzata alla definizione di una lite costituisce attività accessoria a quella giudiziale, e può essere adeguatamente remunerata con l’applicazione della sola tariffa giudiziale (onde evitare indebita duplicazione di compensi). In concreto, per tutte le attività che possono essere ritenute comuni alle due fasi del procedimento (mediazione e processo civile) appaiono applicabili le sole voci di onorario della tariffa giudiziale [ad es.: studio della controversia, consultazioni con il cliente (e con controparte, per analogia), sopralluogo e ricerca documenti, redazione atti, assistenza alle udienze di trattazione]. Ove il compenso tariffario non risulti adeguato all’entità dell’attività in concreto svolta, al numero ed alla complessità delle questioni trattate, l’onorario può essere opportunamente aumentato con applicazione dei coefficienti previsti dalla tariffa (fino al doppio per cause di “particolare importanza”; fino al quadruplo per cause di “straordinaria importanza”).

Invece per le attività proprie del procedimento di mediazione (ad es.: redazione dell’istanza di mediazione, partecipazione alla riunione con il mediatore e la controparte) è applicabile l’autonomo onorario previsto dalle corrispondenti voci della tariffa stragiudiziale, individuate per analogia.



Le spese di mediazione vengono liquidate per la sola fase svoltasi ovvero la fase di attivazione e sulla base della misura in cui la domanda viene ritenuta fondata. “ (tratto da relazione della Commissione parcelle dell’Ordine degli Avvocati di Torino)

Per le predette ragioni le spese di giudizio, quantificate ai sensi del D.M. 55/2014 in € 2.000,00, oltre spese generali (15%), iva, cpa ed € 254,00 per contributo e marca, e le spese di mediazione e stragiudiziali, quantificate in € 841,00 (441,00 per mediazione e 400,00 per attività stragiudiziale), oltre spese generali (15%), iva, cpa e € 48,00 per spese non imponibili, dovranno essere poste interamente a carico delle parti convenute soccombenti.

Per tutto quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta e le convenute devono essere condannate in solido al pagamento in favore di parte attrice di € 6.406,45, già dedotta dello scoperto del 15%, a titolo di indennizzo di polizza, oltre a interessi legali fino alla data della domanda ed interessi di cui all’art. 1284, co 4, c.c. dalla data della domanda alla data dell’effettivo pagamento, oltre alle spese di giudizio e stragiudiziali come sopra quantificate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte attrice e condanna Le società convenute in solido MMA IARD S.A. (p.i. FR354400488) e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (p.i. FR137756521), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice dell’importo di € 6.406,45, a titolo di indennizzo di polizza, oltre a interessi legali fino alla data della domanda ed interessi di cui all’art. 1284, co 4, c.c. dalla data della domanda alla data dell’effettivo pagamento.

Condanna Le società convenute in solido MMA IARD S.A. (p.i. FR354400488) e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (p.i. FR137756521), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice delle spese di mediazione e stragiudiziali, quantificate in € 841,00, oltre spese generali (15%), iva, cpa ed € 48,00 per spese non imponibili, oltre a interessi legali fino alla data della domanda ed interessi di cui all’art. 1284, co 4, c.c. dalla data della domanda alla data dell’effettivo pagamento. Con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario avv. Cristiana Cantatore.

Condanna Le società convenute in solido MMA IARD S.A. (p.i. FR354400488) e MMA IARD



ASSURANCES MUTUELLES (p.i. FR137756521), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, oltre ad euro 254,00 per esposti esenti. Con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario avv. Cristiana Cantatore.

Pone le spese di CTU carico delle società convenute in solido MMA IARD S.A. (p.i. FR354400488) e MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (p.i. FR137756521), in persona dei legali rappresentanti pro tempore.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Torino, 30.8.2024.

Il Giudice di Pace
dott. Roberto Accossato

